

Accertato che la Giunta Comunale ha posto in essere nr. 2 variazioni di bilancio in urgenza e che pertanto oggi il Consiglio Comunale è chiamato solamente alla ratifica senza alcuna discussione in merito al contenuto delle variazioni;

Ricordo che sul piano sistematico, le variazioni – sia di competenza che di cassa – relative alle entrate e alle spese **sono di competenza dell'organo consiliare** (art. 175, comma 2, TUEL). **Costituiscono, quindi, eccezione** alla norma di carattere generale alcune specifiche fattispecie assegnate alla giunta e ai responsabili dei servizi.

La vigente trama normativa sulla competenza a emanare atti di variazione è completata dalla previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 175 del TUEL che, richiamando e integrando il disposto dell'articolo 42, comma 4, del medesimo testo, precisa quanto segue: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere **adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata**, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine".

Proprio per l'eccezionalità e l'urgenza il parere dei revisori deve essere richiesto – di regola e salva diversa, specifica previsione regolamentare – non già a corredo della proposta di deliberazione sottoposta all'adozione dell'organo esecutivo, bensì in funzione della successiva ratifica consiliare. Questo è quanto chiarito dalla Corte dei Conti del Molise con deliberazione n. 45/2023. Come chiarito dai magistrati contabili, tale conclusione è conforme alla lettera e alla ratio legis del comma 4 dell'articolo 239 TUEL.

Nel caso invece come ha fatto questa amministrazione, si chiedi il parere, debbo far presente che **l'organo di revisione è chiamato a verificare la reale sussistenza delle ragioni dell'urgenza per ogni variazione coinvolta**, prendendone atto nel formulare il proprio parere.

Questo al fine di evitare di adottare variazioni di giunta in via d'urgenza quando quest'ultima in realtà non sussiste o non è adeguatamente motivata nell'atto stesso o, infine, riguardi anche la variazione di poste che nulla hanno di urgente.

E ciò proprio al fine di evitare il consolidarsi della prassi per cui la loro adozione da parte della giunta non rappresenta più un'eccezione, bensì una regola. Comportamento, quest'ultimo, che di fatto **esautorà il Consiglio Comunale di una sua competenza**, così come individuata dall'art. 42, comma 2, lett. b del TUEL.

Debbo ricordare che la Giunta è legittimata ad adottare l'atto di variazione di bilancio solo a condizione, ripeto, **che sussistano ragioni di urgenza (oggetto di puntuali obblighi di motivazione)**.

Ora detto questo, non voglio entrare nel merito della sussistenza dell'urgenza, mi auguro che alla variazione di bilancio siano succeduti immediatamente gli impegni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi al fine di dar corso, con urgenza, ai relativi lavori.

Devo evidenziare però che con questo comportamento la Giunta ha di fatto esautorato completamente i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza arroccando a sé i poteri non propri: forse i consiglieri non servono a nulla ? o meglio la nostra funzione è solo venire qui ad "alzare la mano" ?

Io pertanto, per queste motivazioni mi asterrò dalla votazione e faccio un appello a tutti i consiglieri affinché si astengano visto che tanto è già stato tutto deciso da una Giunta che ha dimostrato di non avere alcuna considerazione dei consiglieri comunali.

Mi auguro che per le prossime volte le variazioni siano discusse in consiglio come prevede la normativa proprio per il ruolo che il consiglio comunale ha e deve svolgere, se così non fosse mi pare evidente che la considerazione che il Sindaco e gli Assessori hanno per il consiglio sia pari a zero. In tal caso mi troverò costretto ad interpellare il Collegio dei Revisori affinché svolgano il proprio ruolo di controllo nel verificare la reale sussistenza dell'urgenza.